

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 25 marzo 2019

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 474 del 19 marzo 2019**

**Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Dodicesimo provvedimento. proroga della scadenza dei termini di cui all'ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDBIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Vista la Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) per tutti i settori tranne quello agricolo e la sua successiva modifica C(2016)7085-final, Aiuto di Stato SA.46610 (2016/N), con la quale è stata estesa la durata del regime permettendo la concessione degli aiuti fino al termine del 30 giugno 2018.

Viste altresì le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di Stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA.39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito il termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia al 31 dicembre 2018.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.l. n. 74/2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato.

Visto altresì il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*» (nel seguito semplicemente d.lgs. n. 159/2011).

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 16 recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B-C)*» e

sue successive modifiche ed integrazioni;

- 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ricordato che le succitate ordinanze prevedevano entrambe quale termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli aventi diritto la data del 31 dicembre 2014 e che detto termine è ampiamente decorso.

Ricordato altresì che il *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* dei sindaci ha richiesto al Commissario delegato di effettuare una ricognizione dei bisogni residui legati alla ricostruzione delle civili abitazioni rese inagibili o danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che non avessero mai ricevuto ristoro dei danni subiti.

Dato atto del fatto che anche il *Comitato di Indirizzo* dei Sindaci dei Comuni terremotati, organo istituzionale di supporto alla attività di coordinamento e di gestione delle azioni necessarie alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma e poste in capo al Commissario, istituito con decreto del Commissario n. 5343 del 20 giugno 2013, ha espresso parere positivo all'effettuazione della suddetta ricognizione nella seduta del 19 maggio 2017.

Dato atto inoltre del fatto che la succitata richiesta ha trovato piena soddisfazione nella pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26 giugno 2017 dell'*Avviso Pubblico* del 9 giugno 2017 «*inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino*», in forza del quale sono state poi raccolte dagli interessati «*schede di segnalazione del danno*» per diverse tipologie di immobili, ivi comprese quelle relative ad edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo.

Ricordato che gli esiti della ricognizione sono stati illustrati e trasmessi ai Sindaci del *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* per le valutazioni di competenza circa i contenuti e l'entità delle segnalazioni pervenute.

Preso atto del verbale dell'incontro tenutosi a San Benedetto Po (MN) il 25 ottobre 2017 tra i Sindaci del cosiddetto «*cratere sismico*» e notificato alla *Gestione Commissariale* nella seduta del più volte citato *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* dei sindaci del 12 dicembre 2017, nel corso del quale sono state ratificate le proposte - unanimemente definite - per dare risposta alle esigenze segnalate dal territorio con la trasmissione delle citate «*schede di segnalazione del danno*» in esito al suddetto *Avviso Pubblico*.

Preso atto altresì del fatto che, fra le proposte avanzate dai Sindaci, c'è anche quella di intervenire in favore degli immobili di civile abitazione in uso al momento del sisma come «*abitazioni non principali*» e degli immobili pluriunità ad uso misto (contenenti cioè unità ad uso di civile abitazione ed unità ad uso produttivo) che siano risultate inagibili a causa dei danni provocati a suo tempo dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano nuovamente destinate - una volta ripristinate - all'uso originario ante-sisma.

Vista l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 avente ad oggetto: «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Primo provvedimento*» con la quale - tra l'altro - si dispone: «*5. di procedere per quanto riguarda le Civili Abitazioni all'adozione di una prossima Ordinanza attuativa in linea con le disposizioni già assunte con le ordinanze 15 e 16 e s.m.i.*».

Vista l'ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449 avente ad oggetto: «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 - ottavo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - abitazioni non principali ed immobili pluriunità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ed E3)*» con

la quale si definiscono le modalità per la presentazione delle istanze tardive da presentarsi entro e non oltre lunedì 1° aprile 2019.

Rilevato che:

- alla data del 15 marzo 2019 non risulta presentata alcuna istanza,
- risultano invece proposti all'attenzione della Struttura Commissariale numerosi e talvolta complessi quesiti circa l'interpretazione di alcuni passaggi dell'Ordinanza Commissariale 10 dicembre 2018, n. 449,
- il ripristino degli immobili ad uso di civile abitazione (mono e pluriunità), nonché per quelli ad uso misto, contenenti cioè nella medesima unità strutturale (edificio) sia unità ad uso abitativo, che unità ad uso produttivo in esercizio al momento del sisma, riveste grande importanza per la riuscita della ricostruzione.

Ritenuto per tanto di volere prorogare il termine temporale per la presentazione delle istanze tardive sostituendo all'articolo 4 comma 3 dell'ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449 le parole: «entro e non oltre lunedì 1° aprile 2019» con le parole: «entro e non oltre venerdì 31 maggio 2019».

Ritenuto inoltre di fare salvo tutto quanto disposto nell'ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449 se non specificatamente modificato dalla presente ordinanza.

Informati per le vie brevi (via e-mail) i Sindaci del Gruppo di Lavoro ristretto,

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di sostituire all'articolo 4 comma 3 dell'ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449 le parole: «entro e non oltre lunedì 1° aprile 2019» con le parole: «entro e non oltre venerdì 31 maggio 2019».

2. di fare salvo tutto quanto disposto nell'ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449 a meno di quanto indicato al punto 1. della presente ordinanza.

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana